



CONVENZIONE

TRA

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) con sede in Roma, Viale David Lubin 2, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Renato Brunetta, domiciliato per gli effetti del presente Accordo presso la sede del CNEL (in seguito denominato "CNEL")

E

la Fondazione CRUI per le Università italiane (di seguito denominata Fondazione CRUI), con sede legale in Roma, Piazza Rondanini 48, codice fiscale n. 97240790580, rappresentata dal legale rappresentante pro tempore prof.ssa Giovanna Iannantuoni, domiciliata per gli effetti del presente Accordo presso la sede della Fondazione CRUI

PREMESSO CHE

- il CNEL è un Organo di rilievo costituzionale che ha la funzione di prestare consulenza al Parlamento e al Governo nelle materie economiche e sociali;
- è un Organo di natura rappresentativa, di analisi e confronto sociale in particolare tra le diverse Forze sociali;
- nello svolgimento dei propri compiti può avvalersi - tramite convenzioni e accordi - della collaborazione amministrazioni statali, enti pubblici, enti del Terzo settore, istituti, fondazioni e società di ricerche (legge 30 dicembre 1986 n. 936, art. 19) per acquisirne indagini, nonché per considerarne i risultati applicativi e sviluppare congiuntamente percorsi di mutua implementazione e valorizzazione, nel rispetto dei rispettivi specifici compiti, al fine di acquisire elementi conoscitivi e valutativi funzionali all'elaborazione delle proprie proposte;
- ai sensi dell'articolo 42 (Borse di studio, tirocini, visiting fellowship) del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da ultimo modificato con determinazione dell'Assemblea del 26 giugno 2024, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 158 del 8

luglio 2024, il CNEL promuove una intensa collaborazione con il sistema universitario, attivando tirocini curriculari ed extracurriculari con accordi e con procedure di evidenza pubblica, anche attraverso la sottoscrizione di accordi con imprese ed enti per l'attivazione di tirocini formativi ai sensi della vigente normativa;

- la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (di seguito CRUI) è l'associazione delle Università italiane statali e non statali riconosciute, associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile che acquisito nel tempo un riconosciuto ruolo istituzionale e di rappresentanza e la capacità di influire sullo sviluppo del sistema universitario attraverso un'intensa attività di studio e di sperimentazione;
- la Fondazione CRUI ha lo scopo di affiancare e sostenere la CRUI stessa ed il sistema universitario nazionale nelle azioni volte a confermare ed ampliare il ruolo strategico delle università nella società e per la società (articolo 3, Statuto della Fondazione CRUI);
- la Fondazione CRUI ritiene di estremo interesse e utilità la possibilità offerta dal CNEL a studenti e neolaureati particolarmente meritevoli di effettuare periodi di tirocinio presso le proprie sedi;
- CNEL e CRUI hanno sottoscritto in data 21/02/2024 un accordo quadro per l'avvio di un rapporto di collaborazione particolarmente incentrato sui temi prioritari individuati nel Programma di attività della XI Consiliatura;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione quadro, d'ora in avanti "Convenzione".
2. Oggetto della Convenzione è la realizzazione del "Programma di tirocini presso il CNEL" (d'ora in avanti "Programma").
3. Il Programma è rivolto a studenti e laureati delle Università italiane associate alla CRUI.
4. Il Programma si propone di favorire nei tirocinanti l'acquisizione di una conoscenza diretta e concreta delle attività svolte dal CNEL.

Art. 2 – Disposizioni generali

1. I tirocini oggetto della convenzione, di tipo curriculare ed extra-curriculare, non possono in alcun modo e a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né possono dar luogo ad aspettative di futuri rapporti lavorativi. Non sono inoltre configurabili pretese del tirocinante in ordine ai contenuti, alle modalità ed ai risultati

del tirocinio o in ordine alle spese ed agli eventuali inconvenienti che esso potrebbe comportare a carico del tirocinante.

2. In relazione ai soli tirocini extracurricolari verrà corrisposta al tirocinante una indennità mensile in ottemperanza della normativa regionale vigente;
3. Il CNEL, compatibilmente con le disponibilità nei relativi capitoli di bilancio, potrà riconoscere per i tirocini curriculari un rimborso spese mensile da definire ad ogni bando.

Art. 3 - Coordinamento

Per realizzare il Programma, il CNEL con la presente convenzione, affida alla Fondazione CRUI il coordinamento delle università italiane che intendono partecipare al Programma stesso. La Fondazione CRUI potrà avvalersi di strutture esterne per la gestione del Programma.

Art. 4 - Adesione

Le università che intendono partecipare dovranno aver sottoscritto una specifica convenzione sui tirocini con la Fondazione CRUI ed esprimere l'adesione al Programma.

Art. 5 – Processo di selezione

1. Il CNEL individua i fabbisogni e invia l'elenco delle offerte di tirocinio alla Fondazione CRUI.
2. La Fondazione CRUI raccoglie, sulla base di avvisi di selezione pubblicati sul sito www.tirocinicrui.it, in cui vengono indicati requisiti e procedura di partecipazione, le candidature di studenti e laureati interessati a prendere parte al Programma.
3. Le università curano la preselezione delle candidature attraverso la verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per la partecipazione al Programma.
4. Una volta recepite le candidature preselezionate dalle università, la selezione dei candidati viene effettuata da una Commissione congiunta CNEL e Fondazione CRUI che definisce i parametri di scelta ed effettua una prima valutazione dei candidati resi idonei dalle Università, stilando per ciascuna delle posizioni disponibili una graduatoria.
5. Il CNEL condivide le graduatorie con il proprio "Ufficio per la gestione delle risorse umane e il benessere organizzativo" che, sulla base delle informazioni disponibili e, se ritenuto necessario, di altre prove di selezione, completa la valutazione dei candidati e provvede alla scelta definitiva dei tirocinanti.
6. La Fondazione CRUI, ricevuto l'elenco dei candidati selezionati dall'Ente ospitante, provvede attraverso le università a raccogliere le accettazioni dei candidati selezionati e a trasmetterle all'Ente ospitante.

7. Il CNEL, infine, trasmette alla Fondazione CRUI i riferimenti dei tutor che saranno inviati quindi alle università di riferimento dei candidati selezionati per la redazione del progetto formativo.

Art. 6 – Aspetti amministrativi

1. In quanto soggetto promotore del tirocinio, è onere di ciascuna università curare tutti gli aspetti amministrativi del tirocinio e, in particolare:
 - provvedere all'assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile dei tirocinanti;
 - individuare per ciascun tirocinante il tutor universitario, figura di supporto e di accompagnamento del processo formativo e di apprendimento dei tirocinanti;
 - adempiere alla normativa vigente per l'attuazione dei tirocini extracurricolari.
 Rimane esclusa ogni responsabilità della Fondazione CRUI riguardo agli aspetti amministrativi curati dalle università.
2. In quanto soggetto ospitante del tirocinio, è onere del CNEL:
 - individuare per ciascun tirocinante il tutor responsabile dell'attuazione del progetto formativo e figura di riferimento per la parte organizzativa e formativa del tirocinio. Per i tirocini extracurricolari, il tutor, oltre ad avere adeguate esperienze e competenze professionali, non potrà seguire più di due tirocinanti contemporaneamente. Egli dovrà segnalare tempestivamente al tutor universitario ogni spostamento e/o incidente occorso al tirocinante durante il tirocinio, compresi i viaggi di trasferimento nell'ambito delle attività oggetto di tirocinio;
 - adempiere alla normativa vigente per l'attuazione dei tirocini extracurricolari.

Art. 7 – Progetto formativo

1. Ciascun tirocinio è formalizzato per mezzo di un Progetto formativo sottoscritto dall'interessato, dal tutor universitario e dal tutor del soggetto ospitante.
2. Il Progetto formativo dovrà riportare, oltre all'anagrafica dei soggetti coinvolti, le modalità di svolgimento del tirocinio e, in particolare, contenuto, finalità, sede e durata del tirocinio, nonché i dettagli delle coperture assicurative.
3. Il Progetto formativo conterrà inoltre gli impegni che il tirocinante dovrà rispettare durante lo svolgimento del tirocinio:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e/o di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la prescritta riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite;

- attenersi alle norme di comportamento in vigore sul luogo di lavoro e rispettare le leggi e gli usi locali.
4. Il tutor universitario è responsabile altresì di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di tirocini.

Art. 8 – Durata tirocini

Per i tirocini formativi e di orientamento extracurricolari è prevista una durata massima di sei mesi. Per i tirocini curriculari la durata del tirocinio non potrà superare il limite temporale previsto dai singoli Regolamenti di Ateneo.

Art. 9. Rimborso spese e indennità

Per i tirocini curriculari l'avviso di selezione può prevedere un contributo per il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, laddove queste siano all'uopo destinate dal CNEL. Per i tirocini extra-curricolari si segue la normativa vigente.

Art. 10 – Attestazione risultati

Il CNEL, al termine del tirocinio, su richiesta del tirocinante rilascia un'attestazione dei risultati, specificando anche le competenze acquisite durante il tirocinio curricolare effettuato.

Art. 11 - Interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio potrà essere interrotto, sia da parte del CNEL, sia da parte dello studente, per le motivazioni previste dalla normativa vigente.
2. Il CNEL comunica all'Università e all'interessato l'eventuale interruzione del tirocinio e le motivazioni sottese.
3. È comunque causa di interruzione del tirocinio ogni comportamento che, nella valutazione del soggetto ospitante, non sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

Art. 12 – Entrata in vigore e durata Convenzione

La presente convenzione entra in vigore al momento della firma e ha validità di 3 anni ed è rinnovabile previo accordo scritto tra le parti.

Art. 13 - Domicilio

Ai fini e per tutti gli effetti della presente convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: il CNEL in Roma, Viale David Lubin, 2, e la Fondazione CRUI, in Roma, P.zza Rondanini, 48.

Art. 14 – Trattamento dati

Trova applicazione quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati n. 2016/679 U.E. e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal d.lgs. n. 101/2018. Ai sensi di tale normativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 15 – Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.
2. Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile. Con riferimento ai tirocini extracurriculari, per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Roma,

La Legale Rappresentante
della Fondazione CRUI
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Il Presidente del CNEL
Prof. Renato Brunetta